

CCCXCIII SEDUTA

GIOVEDÌ 24 GENNAIO 1957

Presidenza del Vicepresidente MURETTI

INDICE

Interrogazioni (Svolgimento):

FALCHI PIERINA, Assessore alla pubblica istruzione, assistenza e beneficenza	7122-7123
SPANO	7123
FLORIS	7125

Legge regionale 4 luglio 1956: «Istituzione di aziende-scuola e modello per la metodica e pratica istruzione professionale dei giovani lavoratori e per la dimostrazione e propaganda in agricoltura», rinviata dal Governo centrale. (Discussione e riapprovazione con modifiche):

MELIS	7126-7129
DE MAGISTRIS	7127-7132
DESSANAY	7127
FRAU	7127
SERRA, relatore	7128-7131-7132
FALCHI PIERINA, Assessore alla pubblica istruzione, assistenza e beneficenza	7122-7123
PRESIDENTE	7131-7132
(Votazione segreta)	7132
(Risultato della votazione)	7132
Proposta di legge nazionale (Annuncio di presentazione)	7121

La seduta è aperta alle ore 18.

BERNARD, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annuncio di presentazione di proposta di legge nazionale.

PRESIDENTE. Si dia annuncio della proposta di legge nazionale pervenuta alla Presidenza.

BERNARD, *Segretario:*

dalla Giunta regionale:

« Provvedimenti a favore della città di Cagliari ». (13)

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune interrogazioni. Per prima viene svolta un'interrogazione Spano-Floris all'Assessore alla pubblica istruzione, assistenza e beneficenza. Se ne dia lettura.

BERNARD, *Segretario:*

« Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la Colonia Montana di Arbus, di proprietà della ex GIL, sia da due anni circa chiusa e praticamente inutilizzata, nonostante abbia l'attrezzatura sufficiente per ospitare circa cento bambini, anche permanentemente, e quali passi l'Amministrazione regionale intenda fare presso le competenti Autorità governative per ottenere il ripristino e la riutilizzazione della Colonia nell'interesse soprattutto dei bambini di quella numerosa popolazione mineraria ». (631)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore all'istruzione, assistenza e beneficenza ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

FALCHI PIERINA (D.C.), *Assessore alla pubblica istruzione, assistenza e beneficenza*. La colonia di Arbus, che fa parte del patrimonio della Gioventù Italiana, fu utilizzata, come qualche collega ricorderà, dall'Amministrazione regionale negli anni scorsi, e precisamente dall'Assessorato all'igiene e all'istruzione, per raccogliere i bambini di Gairo e Osini subito dopo l'alluvione del 1951, e fu in quell'occasione dotata delle attrezzature necessarie, o migliorata nelle attrezzature già esistenti.

La colonia ha cessato di funzionare nel 1954 per le cattive condizioni dello stabile. In quel periodo il Commissariato provinciale di Cagliari della Gioventù Italiana comunicava all'Assessorato all'istruzione che l'edificio era pericolante e che per il suo ripristino era necessaria la somma di 11.550.000 lire, come risulta dalla perizia dell'Ufficio tecnico erariale di Cagliari eseguita in data del 25 maggio 1955. In quella comunicazione il Commissariato precisava anche che l'amministrazione commissariale centrale della Gioventù Italiana non poteva disporre né della somma necessaria per le riparazioni, né della somma, non prevista nella perizia, necessaria per l'acquisto di una attrezzatura adeguata per il funzionamento della colonia.

Sulla base di questa situazione, il Commissariato provinciale della Gioventù Italiana, a nostra richiesta chiese che la Regione provvedesse alla riparazione dei locali offrendo come contropartita che la colonia restasse a disposizione dell'Amministrazione regionale per un certo numero di anni, pur essendo gestita dalla Gioventù Italiana. In parole povere, il Commissariato provinciale di Cagliari chiedeva che l'Assessorato alla istruzione intervenisse per riparare la colonia, per dotarla di attrezzature e ne affidasse la gestione alla G.I. pagando le spese per il funzionamento.

L'Assessorato ha dovuto tener conto della legge regionale 9 agosto 1950, numero 45, che non consente il finanziamento *in toto* dei lavori di riattamento delle colonie, ma concede soltanto dei « contributi » nell'esecuzione e nel ripristino delle colonie. Tra l'altro, poi, era anche difficile dimostrare che la G.I. potesse rientra-

re tra gli enti di assistenza cui la legge 9 agosto 1950, numero 45, fa riferimento.

Comunque, la situazione era da risolvere e non soltanto nei riguardi della colonia di Arbus, ma anche nei confronti di altre colonie della G.I., come, per esempio, quella di Nuoro sull'Ortobene, quella di Bosa, quella di Arbatax. Queste colonie, praticamente, o non funzionano da diversi anni, oppure vengono date in gestione ad enti diversi dalla G.I., che hanno i mezzi per la normale attività e un po' dell'attrezzatura. Molto spesso, però, le colonie non sono igienicamente a posto tanto che, ad esempio, quest'anno, la colonia dell'Ortobene non ha funzionato nemmeno per i tracomatosi.

La questione è stata presa in esame dall'Assessorato all'igiene in relazione anche alla situazione dell'Ospedale marino di Cagliari, che è di proprietà anche esso della G.I. e che era ed è utilizzato come ospedale marino per ammalati di tbc. In base ad un accordo, il Consorzio Provinciale Antitubercolare, col contributo dell'Amministrazione regionale, acquisterà l'ospedale versando il valore dello stabile alla G.I., la quale, a sua volta, si è impegnata ad utilizzare la somma ricavata dalla vendita per ripristinare le colonie in Sardegna. Ed ora l'Assessorato all'istruzione, assistenza e beneficenza, tenendo in considerazione le diverse segnalazioni pervenutegli, ha interessato il Commissariato della G.I. e anche la Presidenza del Consiglio dei ministri perchè venga data la precedenza al ripristino della colonia di Arbus.

Il Commissario nazionale della G.I., onorevole Paganelli, in seguito all'interessamento della Regione, comunicava che in data 21 dicembre 1956 aveva richiesto al Ministero del tesoro l'autorizzazione a vendere la colonia del Poetto al Consorzio Provinciale Antitubercolare di Cagliari; dopo ottenuta l'autorizzazione, la G.I. avrebbe provveduto all'esame del progetto diretto a porre in condizione di operare le sue colonie esistenti nell'Isola. Non so se il Ministero del tesoro abbia dato l'autorizzazione; ritengo tuttavia che saggiamente abbia operato l'Amministrazione regionale tenendo in considerazione il problema proposto dagli onore-

voli interroganti e quello generale delle colonie, consentendo al Commissariato della G.I. di intervenire direttamente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spano per dichiarare se è soddisfatto.

SPANO (D.C.). Ringrazio l'onorevole Assessore delle dilucidazioni date. Mi rendo conto della complessità del problema da me sollevato e della difficoltà di trovare una soluzione; comunque, mi posso senz'altro dichiarare completamente soddisfatto dell'azione che finora è stata svolta dall'Assessorato all'istruzione, augurandomi che si ottengano presto dei risultati soddisfacenti. E' veramente delittuoso lasciare che un'opera così importante come la colonia di Arbus, che può portare alla zona dei benefici veramente notevoli, vada in rovina per l'incuria della amministrazione commissariale della G.I., che ha lasciato deperire non solo la colonia di Arbus, ma anche, come diceva giustamente l'onorevole Assessore, altre colonie in diverse parti della Sardegna.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione Floris all'Assessore alla pubblica istruzione, assistenza e beneficenza. Se ne dia lettura.

BERNARD, Segretario:

« Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il Ministero della pubblica istruzione — per l'anno scolastico 1956-57 — ha assegnato, ai sensi della legge 24 gennaio 1947, numero 457, ricostitutiva dei Patronati scolastici, solo diciotto insegnanti da comandare presso i Patronati scolastici della Provincia di Cagliari. Chiede inoltre di conoscere quale azione l'Assessorato regionale intende svolgere per assicurare ai Patronati scolastici la reale possibilità di svolgere tutte le operazioni necessarie per una funzionale, decorosa ed adeguata assistenza con la refezione scolastica e le altre forme previste dalle disposizioni vigenti. Gradirebbe infine sapere se l'onorevole Assessorato all'istruzione non ritenga opportuno che nei Patronati scolastici che assistono un numero di alunni superiore ai 150 debba essere svolto da personale apposi-

tamente comandato e retribuito dall'Amministrazione regionale il lavoro di selezione e di ammissione degli alunni, di registrazione, di attuazione delle diverse forme di assistenza, lavoro che in genere attualmente grava sugli insegnanti, che così vengono distratti da quella che è la loro più specifica mansione, l'insegnamento ». (641)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore alla pubblica istruzione, assistenza e beneficenza ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

FALCHI PIERINA (D.C.), Assessore alla pubblica istruzione, assistenza e beneficenza. La questione che l'onorevole Floris pone con la sua interrogazione, pur riguardando particolarmente la provincia di Cagliari, potrebbe anche essere presa in esame da un punto di vista più generale.

L'Assessorato all'istruzione condivide le preoccupazioni dell'interrogante, quantunque si mostri particolarmente prudente per via del disposto preciso dell'articolo 14 della legge istitutiva dei Patronati, che limita gli insegnanti da comandare a tre unità per Provincia. E' noto — e lo sa l'onorevole Floris —, che con recente disposizione ministeriale, di cui però l'Assessorato non ha avuto notizia diretta, è stato consentito il distacco di un insegnante per quei plessi i cui assistiti superino le 200 unità, sempre che i Provveditorati e gli uffici preposti alla distribuzione degli aiuti assistenziali italiani e internazionali lo ritengano necessario.

In realtà, nonostante questa disposizione ministeriale, che modifica lo Statuto sui Patronati scolastici, per quanto riguarda la provincia di Cagliari si è avuta la possibilità di avere il comando soltanto per 18 insegnanti a servizio dei patronati; 18 insegnanti che da soli pare non bastino nemmeno alle esigenze del Patronato centrale di Cagliari. Pertanto, la situazione di difficoltà lamentata dall'onorevole Floris esiste; bisogna però vedere se l'Amministrazione regionale è in condizioni di intervenire. I Patronati possono provvedere ad assumere del personale extra, sempre che la spesa

non superi il limite del 2 per cento dei proventi. E, poichè i proventi dei Patronati, anche se notevolmente incrementati, sono quelli che sono, è chiaro che è ben difficile attuare anche quanto è previsto dall'articolo 12 della legge istitutiva dei Patronati.

L'interrogante sostiene che l'Amministrazione regionale dovrebbe provvedere direttamente. L'Assessorato, pur rendendosi conto della bontà della proposta, (chè il problema dell'assistenza scolastica è una delle sue maggiori preoccupazioni non soltanto sul piano veramente assistenziale, ma anche sul piano di una azione sociale per combattere l'evasione scolastica, che molto spesso è causata proprio dalla miseria) si trova dinanzi a questa situazione: la Regione deve operare in base alla legge istitutiva dei Patronati scolastici. Per poter disporre delle assunzioni di personale o dei comandi o delle retribuzioni del personale dei Patronati scolastici, la Regione dovrebbe agire in base ad una legge regionale.

Ma forse questa difficoltà potrebbe anche essere superata. L'Assessorato all'istruzione si è preoccupato di sentire il parere di un esperto costituzionalista circa la competenza regionale in materia di assistenza scolastica, e parrebbe che questa materia, pur non essendo direttamente richiamata dallo Statuto speciale, debba essere messa nello stesso piano dell'assistenza generica, che rientra nella competenza concorrente della Regione. Sussiste, però, un altro inconveniente difficile da superarsi, ed è di carattere finanziario. Il capitolo di cui attualmente dispone l'Assessorato alla istruzione, anche se, per volontà del Consiglio, è stato notevolmente incrementato in questi ultimi anni, da solo non basterebbe a retribuire il personale dei Patronati scolastici. Per la sola Provincia di Cagliari si dovrebbe disporre di 300 funzionari, o di 300 maestri, se se ne dovesse distaccare uno in ogni plesso di 150-200 alunni.

Certo, lei, onorevole Floris, può sempre dirmi di non chiedere tanto, ma se la direzione didattica di Terralba prospetta la esigenza di un perfetto funzionamento dei suoi Patronati scolastici, la stessa esigenza può essere pro-

spettata anche dalle altre direzioni didattiche. Quando l'Amministrazione regionale ha cominciato ad operare in questo settore, si e non esistevano i Patronati dei capoluoghi, ed operavano anch'essi molto debolmente; non appena si è avuto un po' di mezzi a disposizione i Patronati si sono moltiplicati, ed oggi sono presenti anche negli stazzi e nelle frazioni, con l'obbligo di somministrare la refezione calda. Tutto questo ha procurato nuovo lavoro per gli insegnanti coadiutori, i quali, oltre a far scuola, e ad aiutare il direttore didattico per i compiti generali didattici e amministrativi della scuola, devono preoccuparsi anche del buon andamento dell'assistenza scolastica. E' chiaro che, se i consigli di amministrazione dei Patronati fossero costituiti da persone che abbiano passione per l'attività nel campo dell'assistenza scolastica, si potrebbe porre rimedio a tanti inconvenienti.

Il problema posto dall'onorevole Floris è molto serio: risolverlo, al momento attuale, pare impossibile, primo perchè non esiste una legge regionale in materia di assistenza scolastica (anche se, ripeto, questo ostacolo appare forse superabile); secondo, perchè la situazione di bilancio della Regione non consente interventi finanziari di gran peso. L'Assessorato all'istruzione, comunque di volta in volta, quando abbia avuto segnalazioni — e questo è accaduto soprattutto per alcuni centri minerari — è intervenuto con mezzi straordinari per incoraggiare l'azione dei patronati. La Regione ha anche segnalato il problema ai Provveditori agli studi, alla Direzione degli aiuti internazionali e al Ministero della pubblica istruzione, nel tentativo di aumentare in Sardegna il numero dei centri di assistenza per gli alunni delle elementari.

Gli Aiuti internazionali, con mezzi straordinari, dovrebbero disporre delle attrezzature e i Patronati scolastici degli altri mezzi, concessi dall'Assessorato all'istruzione, per far funzionare i centri modello di assistenza. Questi centri, a mio parere, sono molto educativi, dal punto di vista sociale; essi valgono a creare dei rapporti cordiali tra ragazzi di diverse categorie sociali. Fino ad ora l'Amministrazione

aiuti internazionali ha istituito quattro o cinque centri modello e si spera di ottenere qualche altra istituzione analoga.

Posso anche dire all'onorevole interrogante che la questione che egli ha sollevato è stata discussa con il Direttore generale dell'istruzione elementare professor Fraiesi, che è stato in Sardegna proprio giorni fa. Col professor Fraiesi e col Provveditore agli studi di Cagliari, è stato discusso il problema dello sviluppo dell'istruzione elementare in relazione al Piano P; piano che possiamo considerare in piena applicazione nella provincia di Sassari, dove sono state aumentate notevolmente le classi delle elementari, i sussidi ordinari e straordinari previsti dalle leggi dell'istruzione elementare, soprattutto in relazione alla piccola edilizia rurale, al problema della assistenza e al problema del perfezionamento didattico degli insegnanti. Il problema, dunque, è stato esaminato nei confronti delle due province di Cagliari e di Nuoro che, essendo divenute zone di miglioramento per l'istruzione elementare contemporaneamente ad un altro largo numero di province, si trovano in posizione di inferiorità rispetto alla provincia di Sassari e abbisognano di una azione integratrice da parte dell'Amministrazione regionale.

Nel corso dei colloqui col professor Fraiesi si è parlato anche dell'assistenza, e si è avuta l'assicurazione del miglioramento generale dei servizi dell'istruzione elementare con la creazione di nuove direzioni didattiche, con l'ulteriore creazione di nuove classi anche per quest'anno scolastico e con l'aumento dei fondi messi a disposizione dal Ministero della pubblica istruzione per l'assistenza.

Detto questo, posso dare assicurazione all'onorevole interrogante che il problema segnalato dalla sua interrogazione sarà ancora attentamente studiato dall'Amministrazione regionale, anche se non è possibile pensare di poterlo risolvere entro breve tempo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Floris per dichiarare se è soddisfatto.

FLORIS (D.C.). Ringrazio vivamente l'onorevole Assessore all'istruzione per l'ampia ed esauriente risposta data ai diversi quesiti della

mia interrogazione, anche se il problema dell'assistenza scolastica riveste, a mio giudizio, una tale importanza da meritare trattazione ben più ampia di quella che consente una semplice risposta ad una interrogazione.

Con la mia interrogazione ho voluto richiamare l'attenzione dell'onorevole Assessorato all'istruzione sulla non florida situazione nella quale si dibattono i Patronati scolastici di tutta l'Isola, anche se in particolare mi riferivo alla situazione della Provincia di Cagliari. Pur dando atto dei grandi miglioramenti che, in questi ultimi anni, sono stati realizzati specie per i massicci interventi della Regione (come risulta dalla relazione dell'Assessorato competente pubblicata recentemente sulla stampa isolana) devo dire che il problema dei Patronati è lungi dall'essere risolto.

Questo problema, a mio giudizio, come ho avuto occasione altra volta di dire in quest'aula, non si esaurisce nella distribuzione della refezione scolastica. Oltretutto, come l'onorevole Assessore all'istruzione ben sa, numerose sono le deficienze nella organizzazione della refezione: mancanza di cucine decorose, igieniche, funzionali; mancanza, in molte sedi, di mense, di stoviglie, per cui molti ragazzi sono ancora costretti a portarsi i piatti da casa. Si tratta di deficienze che, a dire il vero, vanno man mano scomparendo, soprattutto per il generoso aiuto dell'Amministrazione aiuti internazionali e della Regione. Tuttavia, altre attività, nel campo dell'assistenza scolastica in genere, debbono essere trascurate per il fatto che tutte le modestissime risorse dei Patronati vengono impegnate nell'approntamento della refezione: e si tratta, a mio avviso, di attività basilari per la salute degli scolari e per ottenere, come l'onorevole Assessore rilevava, la frequenza regolare.

Vi è da risolvere ancora il problema dell'assistenza con libri e cancelleria, quello dell'assistenza con medicinali, quello dell'avviamento alle colonie marine e montane: tutte forme assistenziali che in questo momento i Patronati non possono attuare se non in misura minima, senza risolvere le reali necessità dei diversi plessi scolastici.

Ma vi è, ancora prima di queste esigenze,

a mio giudizio, la necessità di un migliore funzionamento dei Patronati, cioè degli organi preposti all'assistenza scolastica, e di questa necessità si è voluta rendere interprete la mia interrogazione. I Patronati, infatti, almeno nella composizione attuale, secondo la legge del 1947, pur essendo amministrati da consigli di amministrazione che rappresentano diversi enti e diverse categorie, di persone o di uffici, perchè possano assolvere i loro compiti debbono essere dati in mano, per quanto riguarda l'attuazione pratica delle diverse attività, al personale della scuola, il quale attualmente nei consigli di amministrazione ha un solo rappresentante.

Solo nelle sedi più importanti i consigli di amministrazione dei Patronati hanno rappresentanti del Provveditorato agli studi, del Direttore delle scuole elementari, del Direttore delle scuole d'avviamento, eccetera. Sugli insegnanti, quindi, praticamente grava l'onere di selezione degli alunni abbisognevole di assistenza, l'onere di preparare gli elenchi per le diverse forme assistenziali, la registrazione, l'effettuazione della refezione, l'obbligo di prelevare giornalmente i viveri, quello di dirigere il lavoro di cucina, quello di assistere le donne che preparano i pasti, e così via: un lavoro tale che lo stesso legislatore nella legge succitata ha previsto la possibilità di servizi di insegnanti comandati.

A me pare che ogni Patronato, che abbia 150 o 200 alunni assistiti, abbisogni almeno di un insegnante comandato. Nella ultima parte della mia interrogazione si chiedeva appunto se non si ritenesse opportuno far svolgere tutto il lavoro cui ho accennato da personale appositamente assunto nei Patronati e pagato dalla Regione, con contributi vincolati a questo specifico scopo, in modo da assicurare, da un lato, la regolarità dell'assistenza e, dall'altro, la possibilità per gli insegnanti di svolgere il loro specifico compito, che è quello dell'insegnamento. Potrebbero essere incaricati della assistenza scolastica, ad esempio, gli insegnanti dei corsi popolari o altri insegnanti disoccupati.

La risposta dell'onorevole Assessore, comunque, può lasciarmi senz'altro soddisfatto in

considerazione di quanto egli va facendo per potenziare i patronati e in considerazione delle esigenze di bilancio, che non hanno consentito per quest'anno un aumento della somma del relativo capitolo, anche perchè, realisticamente, debbo ammettere che non si possono fare miracoli. Non mi pare però che la risposta dell'onorevole Assessore chiuda definitivamente l'argomento, per cui mi permetto di raccomandare che si studi attentamente il problema, che si conduca una indagine accurata per appurare la situazione reale in cui versa ogni singolo Patronato, in modo da approntare poi gli strumenti più idonei per rendere i Patronati realmente efficienti e rispondenti in pieno alle molteplici esigenze dei bambini che frequentano le scuole.

Le remore che esistono, e che io ben conosco, sono costituite dai limiti della legge del 1947; mi sembra però che tali remore potrebbero essere superate con un'azione decisa della Regione. Nè si pensi che un'azione di questo genere implichi una spesa di 200-300 milioni. Secondo miei calcoli, con 20 milioni si potrebbe risolvere la situazione di molti Patronati, sia pure limitando l'assegnazione del personale comandato a quelli più importanti.

Discussione e riapprovazione con modifiche della legge regionale 4 luglio 1956: «Istituzione di aziende-scuola e modello per la metodica e pratica istruzione professionale dei giovani lavoratori e per la dimostrazione e propaganda in agricoltura», rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 4 luglio 1956:

«Istituzione di aziende-scuola e modello per la metodica e pratica istruzione professionale dei giovani lavoratori e per la dimostrazione e propaganda in agricoltura», rinviata dal Governo centrale, relatore l'onorevole Serra.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Melis. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'A.). Il Gruppo sardista, confermando le riserve sui motivi del rinvio governativo già espresse in Commissione e puntualizzate incisivamente nella relazione scritta dell'onorevole Serra, darà voto favorevole alla riapprovazione della legge con l'emendamento proposto al primo comma dell'articolo 5, in quan-

to tale emendamento non comporta modificazione, ma chiarimento puro e semplice dello spirito e dei fini della legge stessa.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole De Magistris. Ne ha facoltà.

DE MAGISTRIS (D.C.). Signor Presidente, ritenendo senz'altro pertinenti ed esatte le osservazioni che hanno indotto la prima Commissione a proporre al Consiglio di riapprovare la legge in discussione, dichiaro che anch'io voterò per l'approvazione con l'emendamento proposto dalla stessa prima Commissione.

Detto questo, preciso che il motivo per il quale mi sono iscritto a parlare è quello relativo alla eccessiva frequenza con la quale il Governo centrale, anzi, per essere più esatti, l'ufficio regioni del Governo rinvia le nostre leggi, con delle osservazioni che non sono... (*interruzioni a sinistra*), che non sono per niente convincenti dal punto di vista giuridico. Nella maggior parte dei casi l'esperienza dimostra che, dopo la riapprovazione, è poco frequente l'impugnativa nanti la Corte Costituzionale. Oggi, pertanto, sento il dovere di protestare per la perdita di tempo che spesso si infligge al Consiglio, obbligandolo a riesaminare delle leggi che poi, una volta riapprovate, generalmente vengono promulgate senza incappare in ulteriori gravami.

Credo che la Presidenza del Consiglio possa farsi interprete della esigenza di una riduzione del numero dei rinvii da parte del Governo centrale.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Dessanay. Ne ha facoltà.

DESSANAY (P.C.I.). Anche il Gruppo comunista dichiara, per mio mezzo, che darà voto favorevole alla riapprovazione della legge in discussione e coglie l'occasione, così come ha fatto l'onorevole De Magistris, per lamentare che ancora perduri il sistema di rinviare le leggi regionali con motivi giuridici che generalmente vengono riconosciuti insussistenti. Quelli, poi, che sono stati adottati per rin-

viare la legge in esame sono addirittura inspiegabili, dato che questa legge rientra nella competenza dell'articolo 3 dello Statuto speciale.

Tenute presenti tutte le considerazioni espresse nella relazione, che non intendo ripetere e che condivido pienamente, riaffermo che il nostro Gruppo darà voto favorevole alla legge. Tuttavia, ritengo di dover esprimere qualche perplessità circa la modifica apportata dalla Commissione all'articolo 5. L'onorevole Melis ha sostenuto che in realtà l'articolo 5 non ha subito modifiche sostanziali, ma soltanto formali. Io non riesco però a comprendere come con la nuova formulazione vengano impiegati gli utili aziendali netti. Dalla vecchia formulazione dell'articolo era chiaro che gli utili dell'azienda venivano ripartiti fra gli alunni alla fine dei corsi. Quindi, l'azienda avrebbe dovuto amministrare i fondi provenienti sia dalla dotazione che dall'esercizio, ma senza accumulare anno per anno gli utili, che devono essere distribuiti agli alunni dell'azienda che frequentano i corsi.

Nella nuova formulazione tutto questo non appare chiaro; perciò, rimango perplesso nel sentir affermare che l'articolo 5 non ha subito sostanziali modifiche, e mi pare sia una grave lacuna il non dire come verranno impiegati eventuali utili netti che non siano quelli accreditati e poi distribuiti, alla fine dei corsi, agli alunni che hanno frequentato la scuola. Vorrei che l'onorevole Serra, che è stato il sostenitore della nuova formulazione, mi desse qualche dilucidazione in merito. Comunque, pur con queste riserve, il mio Gruppo è per la riapprovazione della legge in esame.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Frau. Ne ha facoltà.

FRAU (P.N.M.). Anche noi, onorevole Presidente, voteremo in favore della legge in esame, pur mantenendo tutte le riserve che avanzammo quando essa venne discussa per la prima volta e pur considerando validi i concetti che or ora sono stati richiamati dall'onorevole Dessanay e che già furono affacciati dalla Commissione agricoltura quando, per la prima

volta, ebbe ad occuparsi del problema. Anche noi non possiamo che manifestare delle perplessità per quanto concerne la destinazione degli utili di gestione delle aziende-scuole e modello.

Pur con questa perplessità, che esige una dilucidazione, per una affermazione di principio noi siamo favorevoli alla riapprovazione della legge in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Serra, relatore.

SERRA (D.C.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è il caso di riesaminare i principi fondamentali sui quali si basa la legge in esame, chè tutti i colleghi li ricordano, nè di parlare a lungo della sua importanza. Più importante mi pare riassumere i motivi che hanno spinto la Commissione a proporre al Consiglio la riapprovazione della legge.

Trascurando di dar peso al risentimento che potevo nutrire per questo nuovo rinvio del Governo centrale, in sede di Commissione mi sono permesso di fare una proposta: riesaminare non la sostanza della legge, ma l'organamento delle sue disposizioni, in modo da convincere il Governo centrale che il provvedimento riguardava più l'agricoltura che l'istruzione professionale. Ora, per scrupolo di coscienza, pur condividendo il punto di vista della Commissione, ritengo di dover illustrare al Consiglio quella mia proposta e le argomentazioni giuridiche che la sorreggevano.

La legge, a mio parere, si sarebbe dovuta costantemente richiamare all'agricoltura. Così, nell'articolo 1, anzichè porre come fine l'istruzione professionale, si sarebbe dovuto, a un di presso, affermare: « L'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire aziende modello per l'agricoltura, ed eventualmente a concedere contributi ad enti pubblici che intendano creare e gestire istituzioni analoghe ». All'articolo 2 si sarebbe dovuto dire: « Le aziende-modello sono istituite in località il più facilmente accessibili... e, oltre le aziende agricole e i relativi impianti ed attrezzature, compren-

dono fabbricati per collegi-scuola ». Così si sarebbe introdotto il concetto di "collegio-scuola" con significazione agricola.

All'articolo 3, si sarebbero potuti fissare, così come fa all'articolo 6 la legge in esame, i criteri del collegamento con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura. Gli articoli successivi, poi, avrebbero dovuto tendere a dimostrare che la legge interessava soprattutto l'agricoltura anzichè l'istruzione.

Questa era, in sintesi, la mia proposta. In seguito, però, mi sono convinto che, se la soluzione che proponevo poteva essere buona dal punto di vista pratico, essa però avrebbe certamente portato non soltanto ad una debole affermazione della dignità giuridico-costituzionale della Regione Sarda, ma soprattutto avrebbe procrastinato nel tempo la soluzione del problema di diritto costituzionale relativo alla competenza legislativa della Regione in materia di istruzione professionale.

L'istruzione professionale, non solo quella a carattere tecnico, ma soprattutto quella ad indirizzo pratico, che interessa particolarmente la Sardegna, rientra o non rientra nella competenza legislativa della Regione Sarda? Se ci si basa sulla Costituzione della Repubblica, e si equipara per un momento la Regione Sarda alle Regioni di diritto comune, si ricava, per l'articolo 117, che la istruzione artigiana e professionale rientra nella cosiddetta competenza legislativa concorrente, in quella stessa, cioè, che lo Statuto speciale per la Sardegna disciplina al suo articolo 4. I motivi di rinvio della legge in esame sostengono, invece, che l'istruzione professionale rientra nella competenza integrativa prevista dall'articolo 5 dello Statuto speciale per la Sardegna, in cui si parla di "istruzione di ogni ordine e grado".

Ecco, dunque, che si deve ancora parlare, così come si è fatto al Convegno di studi regionali di Palermo, dei due casi clinici, chiamiamoli così, della pesca e della istruzione professionale. Come risolve la questione? Le Regioni a Statuto speciale, se, pur non potendosi considerare istituti di *jus singulare*, sono qualcosa di diverso, di più spiccatamente autonomistico rispetto alle altre Regioni, debbono

godere rispetto a queste anche di una più ampia competenza legislativa. Stando alle affermazioni del Governo centrale, invece, la competenza legislativa della Regione Sarda in materia di istruzione professionale sarebbe meno ampia di quella prevista dalla Costituzione, nella stessa materia, per le Regioni di diritto comune.

Dinanzi a questo atteggiamento del Governo centrale mi pare giusta la decisione della prima Commissione di proporre al Consiglio la riapprovazione della legge 4 luglio 1956. Questa decisione, a mio parere, deve essere sostenuta anche a costo di provocare un giudizio della Corte Costituzionale. Tra l'altro, con l'emendamento all'articolo 5 che la Commissione ha proposto, la legge non può prestare il fianco ad una pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale.

L'unico inconveniente che si potrebbe verificare è quello di veder considerare la legge come operante nel campo del lavoro, campo che, per l'articolo 5 dello Statuto speciale, è riservato alla competenza normativa di integrazione. Però è da ricordare che il Governo centrale, talvolta, non ha rinviato delle leggi regionali in materia di lavoro, anche se esse superavano i limiti dell'articolo 5 dello Statuto speciale.

Ad ogni modo, la prima Commissione, proprio per evitare qualsiasi inconveniente, si è dichiarata propensa, in linea di massima, ad una modifica dell'articolo 5. In origine l'articolo 5 affermava: « Agli allievi... è accreditato periodicamente e liquidato... l'importo di valute di lavoro ragguagliate alle capacità e al merito professionale, nonchè delle quote di riparto del reddito aziendale netto ». Questa disposizione poteva ingenerare degli equivoci. Le "valute di lavoro" potevano essere considerate come un salario...

MELIS (P.S.d'A.). Non si trattava di un salario, ma di un premio di mero valore didattico.

SERRA (D.C.), *relatore*. D'accordo, onorevole Melis, si trattava di un premio, ma in esso era contenuta anche l'idea di un corrispettivo per il lavoro prestato.

La nuova formulazione dell'articolo 5 proposta dalla prima Commissione mi pare elimini ogni dubbio sulla natura dei premi da concedere agli allievi. « Ai giovani di cui al primo comma dell'articolo 3 — dice la nuova formulazione — sono concessi periodicamente e liquidati, di norma al termine della frequenza, premi, tenuti presenti soprattutto la capacità ed il merito professionale. L'ammontare dei premi non può superare l'utile aziendale netto ». L'utile aziendale, in questo caso, posto che non si dà un salario agli allievi, comprende anche ciò che si risparmia col lavoro degli allievi. Conseguentemente mi pare cadano le preoccupazioni — espresse soprattutto dal collega Desanay — che si venga a defraudare gli allievi di qualcosa rispetto al progetto iniziale. In effetti, però, nonostante la modifica, la sostanza dell'articolo 5 rimane immutata. Oltretutto, se le disposizioni dell'articolo 5 dessero luogo a qualche dubbio di interpretazione, qualche chiarimento potrebbe essere apportato in sede di regolamento, così come è previsto dall'articolo 9, col vantaggio di evitare qualsiasi opposizione del Governo centrale o di rendere meno probabile una pronuncia da parte della Corte Costituzionale.

Mi pare così di aver esaurito il mio compito di relatore riferendo il parere della prima Commissione e delle Commissioni quarta e sesta che hanno preso in esame la legge 4 luglio 1956. Concludendo, ritengo che il Consiglio debba riapprovare la legge in esame, se non nei termini originari, quanto meno con la sola modifica dell'articolo 5, primo comma.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alla pubblica istruzione, assistenza e beneficenza.

FALCHI PIERINA (D.C.), *Assessore alla pubblica istruzione, assistenza e beneficenza*. La Giunta si rimette al voto del Consiglio.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 1

Allo scopo di incrementare, nel territorio della Regione, la metodica e pratica istruzione professionale dei giovani lavoratori nonché la dimostrazione e propaganda, in agricoltura, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire aziende-scuola e modello, od eventualmente a concedere contributi ad enti pubblici che intendano creare e gestire istituzioni analoghe.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 2

Le aziende-scuola e modello costituiscono complessi unitari nelle finalità e nell'indirizzo, pur essendo composte di azienda agricola e di collegio-scuola, e sono istituite in località il più facilmente possibile accessibili e centrali, rispetto alle diverse e rispettive zone agrarie, tenuti presenti altresì i possibili sviluppi ambientali, economico-produttivi e sociali.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 3

Le aziende-scuole e modello accolgono gratuitamente i giovani i quali abbiano compiuto l'istruzione obbligatoria e siano di età non superiore ai quindici anni, di povera condizione e preferibilmente provenienti da famiglie rura-

li ovvero dismettibili, per raggiungimento di età massima, da istituti di assistenza.

Compatibilmente con le finalità di cui al comma precedente, con le esigenze didattiche e con la capacità recettiva delle aziende-scuola e modello, possono essere ammessi alla frequenza delle stesse, in qualità di alunni esterni, anche giovani che non versino in condizioni di povertà, dietro pagamento di una retta di frequenza annualmente determinata dagli organi direttivi e amministrativi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 4

Lo svolgimento dei corsi di istruzione è previsto in sei anni ed ha particolare considerazione delle graduali esigenze di carattere formativo, professionale e di specializzazione.

Il programma didattico comprende coordinatamente l'insegnamento attivo-pratico e quello teorico che integra il precedente.

I giovani provenienti da scuole professionali a tipo agrario possono essere ammessi ad un corso superiore a quello iniziale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5 nel testo della Commissione.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 5

Ai giovani, di cui al primo comma dell'articolo 3, sono concessi periodicamente e liquidati, di norma al termine della frequenza, premi, tenuti presenti soprattutto la capacità ed

il merito professionale. L'ammontare dei premi non può superare l'utile aziendale netto.

I giovani che intendono utilizzare l'importo dei premi come sopra liquidato per la costituzione di piccola proprietà contadina ovvero di altre piccole imprese sussidiarie dell'agricoltura, hanno la preferenza nella concessione di tutte le provvidenze previste dalle specifiche disposizioni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 6

Le aziende-scuola e modello, compatibilmente con le esigenze didattiche, fungono, per le rispettive zone di influenza, in collegamento con gli Ispettorati provinciali per l'agricoltura e rispettive sezioni, da poderi di dimostrazione e di propaganda agraria, sia per le coltivazioni come per gli allevamenti.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 7

Alle iniziative di enti pubblici previste nell'articolo 1, sono applicabili le disposizioni della legge regionale 1 agosto 1950, numero 42, modificata dalla legge regionale 9 luglio 1952, numero 18, relative all'incremento della istruzione tecnica e professionale di interesse regionale, salva, in ogni caso, l'applicazione di ogni altra vigente disposizione di favore statale o regionale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 8

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1956:

Cap. 177 — per le spese relative all'acquisto e sistemazione dei terreni;

Cap. 130 — per le spese relative alla costruzione degli edifici ed impianti;

Cap. 124 — per le spese relative alla fornitura degli arredamenti.

Per gli esercizi successivi saranno stanziati in distinti capitoli sia le somme occorrenti per le esigenze di cui al comma precedente, sia quelle richieste dalle necessità delle gestioni delle aziende-scuola e modello, non appena sorte.

PRESIDENTE. E' da tener presente che, in sede di coordinamento, dovrà essere opportunamente corretto il riferimento al bilancio.

Ha domandato di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.), *relatore*. In sede di coordinamento dovranno anche essere modificati, eventualmente, i riferimenti ai singoli capitoli del bilancio.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Serra. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 9

Apposito regolamento da emanarsi ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 4 del D.P.R. 19 maggio 1950, numero 327, determinerà le norme per l'ammissione degli allievi anche in relazione a quanto disposto negli ultimi capoversi degli articoli 3 e 4, l'ordinamento dei corsi di cui all'articolo 4, i casi di eventuale anticipata liquidazione delle somme di cui all'articolo 5, le forme ed i modi di gestione e di vigilanza delle aziende-scuola e modello, le modalità di richiesta di contributi, di istruttoria delle pratiche, di concessione e di liquidazione dei contributi previsti dall'articolo 1, ed ogni altra materia relativa all'esecuzione della presente legge.

DE MAGISTRIS (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MAGISTRIS (D.C.). Dichiaro di votare contro l'articolo 9 perchè fa riferimento all'articolo 4 delle Norme di attuazione del maggio del 1950, articolo a mio avviso illegittimo sotto il profilo costituzionale in quanto contrastante con l'articolo 27 dello Statuto speciale.

SERRA (D.C.), *relatore*. Non avrei niente in contrario a proporre un emendamento che sopprima le parole: «da emanarsi ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 4, ...» eccetera. Comunque, questa modifica non sarebbe necessaria.

PRESIDENTE. Onorevole Serra, la prego di presentare un emendamento.

SERRA (D.C.), *relatore*. D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. E' pervenuto alla Presidenza un emendamento Serra-De Magistris. Se ne dia lettura.

DESSANAY, *Segretario*:

« Articolo 9: sopprimere le parole: "da emanarsi ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 4 del D.P.R. 19 maggio 1950, numero 327" ».

PRESIDENTE. Metto in votazione questo emendamento. Chi lo approva alzi la mano.
(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 9. Chi la approva alzi la mano.
(E' approvata).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 4 luglio 1956: « Istituzione di aziende-scuola e modello per la metodica e pratica istruzione professionale dei giovani lavoratori e per la dimostrazione e propaganda in agricoltura », rinviata dal Governo centrale.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	39
maggioranza	20
favorevoli	31
contrari	8

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Azzena - Bernard - Borghero - Brotzu - Cadeddu - Canalis - Caput - Casu - Cerioni - Cherchi - Cossu - Covacovich - Del Rio - De Magistris - Deriu - Dessanay - Falchi Pierina - Fancello - Filigheddu - Fiori - Frau - Gardu - Giua Elio - Ibba - Lay - Lonzu - Medda - Melis - Muretti - Murgia - Nioi - Pernis - Pisano - Prevosto - Sassu - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno domani alle ore 10 e 30.

La seduta è tolta alle ore 19 e 20.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1957